

**SINTESI ISTRUZIONI OPERATIVE INPS**  
**CON SPECIFICO RIFERIMENTO AI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE CON CAUSALE "COVID-19"**  
**CIRCOLARE N. 28/2021, PAR. 6-10 E 12-16**

<p><b>Modifiche in materia di trattamenti di CIGO/ASO/CIGD per la causale "COVID-19"</b></p>	<p>La legge di bilancio 2021 prevede che, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza Covid-19, è possibile richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO), assegno ordinario (ASO) e cassa integrazione in deroga (CIGD), di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. n. 18/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/20, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021 per una durata massima di 12 settimane.</p> <p>Per la prima volta rispetto alla disciplina previgente, l'arco temporale in cui possono collocarsi le predette 12 settimane differisce in base al tipo di intervento richiesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per i trattamenti di CIGO, nel periodo compreso tra 1° gennaio e 31 marzo 2021;</li> <li>- per i trattamenti di ASO e CIGD, nel periodo compreso tra 1° gennaio e 30 giugno 2021.</li> </ul> <p>Eventuali periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti ai sensi del Decreto Ristori<sup>1</sup>, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle suddette 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti.</p> <p>A titolo esemplificativo, se un'azienda ha già richiesto le 6 settimane di trattamenti con causale "COVID 19 DL 137", previste dal Decreto Ristori, per un periodo continuativo dal 21 dicembre 2020 al 30 gennaio 2021 e dette settimane sono state autorizzate dall'INPS, la stessa azienda potrà ancora beneficiare, al massimo, di 8 settimane di trattamenti disciplinati dalla legge di bilancio (ossia 12 settimane complessive meno le 4 settimane ricadenti nel mese di gennaio 2021).</p> <p>Con l'impianto normativo della legge di bilancio, inoltre, il legislatore conferma l'indirizzo già assunto a partire dal Decreto Agosto, secondo cui <u>l'utilizzo del periodo massimo di trattamenti previsto (12 settimane) è possibile esclusivamente nei limiti dei periodi autorizzati, senza tener conto del dato relativo al fruito.</u></p>
<p><b>Destinatari del nuovo periodo di trattamenti di CIGO/ASO/CIGD per la causale "Covid-19"</b></p>	<p>L'accesso al nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale (12 settimane) è consentito a prescindere dall'utilizzo degli ammortizzatori sociali per i periodi fino al 31 dicembre 2020.</p> <p>Potranno, quindi, richiedere tale nuovo periodo anche i datori di</p>

<sup>1</sup> Art. 12 del D.L. n. 137/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/20.

	<p>lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per causale “Covid-19”.</p>
<p><b>Lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui alla legge di bilancio 2021</b></p>	<p>La legge di bilancio dispone che i trattamenti di cui sopra si applicano ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti al 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della legge stessa).</p> <p>L’INPS comunica che, in proposito, è stato considerato che, in conseguenza della collocazione temporale del 1° gennaio 2021 (cadente di venerdì) e della successiva festività domenicale del 3 gennaio, il primo giorno lavorativo utile per l’instaurazione dei rapporti di lavoro è stato il 4 gennaio 2021. Pertanto, su conforme parere del Ministero del Lavoro, <b>i trattamenti di CIGO/ASO/CIGD con causale “Covid-19” disciplinati dalla legge di bilancio trovano applicazione, in tutti i settori di attività, ai lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 4 gennaio 2021.</b></p> <p>Con riferimento al requisito soggettivo del lavoratore, ossia la data in cui essere considerato alle dipendenze dell’azienda richiedente la prestazione, l’Istituto ricorda che, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c. e nei casi di assunzione per cambio appalto, si computa anche il periodo in cui il lavoratore è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.</p>
<p><b>Modalità di richiesta delle 12 settimane previste dalla legge di bilancio</b></p>	<p>Come già comunicato nel messaggio n. 406 del 29 gennaio 2021, per le domande relative alle 12 settimane previste dalla legge di bilancio – o al minor periodo che risulta scomputando eventuali periodi, già autorizzati ai sensi del Decreto Ristori, decorrenti dal 1° gennaio 2021 – tutti i datori di lavoro dovranno utilizzare la <b>nuova causale “COVID 19 L. 178/20”</b>.</p> <p>Con riferimento alle modalità di presentazione delle istanze, l’INPS rinvia al suddetto messaggio n. 406/21 (<u><a href="#">cfr. comunicazione Ance del 2 febbraio 2021</a></u>).</p>
<p><b>Caratteristiche e regolamentazione degli interventi di CIGO e ASO previsti dalla legge di bilancio</b></p>	<p>In considerazione del fatto che l’impianto normativo della legge di bilancio non modifica il precedente assetto, con riferimento alle caratteristiche e alla regolamentazione dei trattamenti di CIGO e ASO disciplinati dalla citata legge, l’INPS rinvia a quanto già illustrato nelle precedenti circolari.<sup>2</sup></p> <p>Si ricorda, con l’occasione, che non trova applicazione la procedura sindacale prevista dalla legislazione ordinaria (art. 14 del D. lgs. n. 148/15), fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.<sup>3</sup> Una volta trasmessa la predetta comunicazione preventiva, non sussiste obbligo di consultazione ed esame congiunto, se non richiesto dalle</p>

<sup>2</sup> L’Istituto richiama, in particolare, i paragrafi 3 e 4 della circolare n. 115 del 30 settembre 2020 ([cfr. comunicazione Ance del 5 ottobre 2020](#)).

<sup>3</sup> Art. 19 co. 2 del D.L. n. 18/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/20, richiamato dall’art. 1 co. 300 della legge n. 178/20.

	<p>Organizzazioni Sindacali entro i tre giorni successivi.</p> <p>Il datore di lavoro, al momento della compilazione della domanda di concessione del trattamento, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di aver eseguito gli adempimenti suddetti, senza dover presentare alcuna documentazione probatoria.</p>
<p><b>Aspetti contributivi</b></p>	<p>Diversamente da quanto stabilito dal Decreto Agosto (per il secondo periodo di 9 settimane sulle 18 complessive) e dal Decreto Ristori, la legge di bilancio <u>non</u> prevede l'obbligo di versamento di alcun contributo addizionale da parte dei datori di lavoro che accedono ai relativi trattamenti di CIGO/ASO/CIGD per causale "Covid-19".</p> <p>Inoltre, stante il richiamo operato dalla predetta legge agli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. n. 18/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/20, l'INPS ricorda che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- anche per il nuovo periodo di trattamenti <u>non</u> trova applicazione il contributo addizionale previsto, in via ordinaria, dal D. lgs. n. 148/15;</li> <li>- considerato che anche il predetto nuovo periodo <u>non</u> si computa ai fini dei limiti di durata previsti dalle varie disposizioni del D. lgs. n. 148/15, lo stesso <u>non</u> rileva neanche ai fini della determinazione dell'aliquota del contributo addizionale eventualmente dovuto dal datore di lavoro per successivi periodi di integrazione salariale (per casuali diverse dal "Covid-19") o per i periodi residui di CIGS eventualmente sospesa ai sensi dell'art. 20 del citato D.L. n. 18/20.</li> </ul> <p>L'Istituto ricorda, altresì, che, <b>nel caso in cui il datore di lavoro anticipi il pagamento dei trattamenti di spettanza del lavoratore, trova applicazione il termine semestrale di decadenza di cui all'art. 7 co. 3 del D. lgs. n. 148/15.</b> Pertanto, il conguaglio (o la richiesta di rimborso) delle integrazioni salariali corrisposte ai lavoratori deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.</p> <p>Infine, per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria, il relativo obbligo contributivo permane, secondo le ordinarie scadenze, anche durante i periodi di integrazione salariale.</p> <p>Con l'occasione, si ricorda che, in via generale, le quote di TFR maturate dai lavoratori durante i periodi di integrazione salariale (anche con causale Covid-19) sono a carico del datore di lavoro.</p>
<p><b>CIGO per le aziende che si trovano in CIGS ai sensi dell'articolo 20 del D.L. n. 18/20</b></p>	<p>Anche le imprese che alla data del 1° gennaio 2021 hanno in corso un trattamento di CIGS e che devono ulteriormente sospendere il relativo programma a causa dell'interruzione dell'attività produttiva per effetto dell'emergenza Covid-19 possono accedere al trattamento di CIGO, per una durata massima di 12 settimane, <u>nell'arco temporale dal 1° gennaio al 31 marzo 2021</u> (a condizione che rientrino in un</p>

	<p>settore per il quale sussista il diritto di accesso alla CIGO).<sup>4</sup></p> <p>La domanda di CIGO deve essere presentata con la <b>nuova causale “COVID-19 L 178/2020 – sospensione CIGS”</b>.</p> <p>L’Inps provvederà ad autorizzare le domande di CIGO nel rispetto dei periodi di sospensione del programma di CIGS stabilito dai relativi decreti ministeriali.</p> <p>I datori di lavoro devono comunicare al Ministero del Lavoro la volontà di prolungare ulteriormente il programma di CIGS utilizzando i canali indicati nella circolare INPS n. 47/20.</p>
<p><b>Domande di ASO del Fondo di integrazione salariale (FIS)</b></p>	<p>Con riferimento all’assegno ordinario (ASO) del FIS, l’INPS richiama gli indirizzi contenuti nelle precedenti circolari pubblicate in materia.</p> <p>L’Istituto ricorda, in particolare, che il suddetto trattamento è concesso <u>anche ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 addetti nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione.</u></p> <p>Gli operatori delle strutture territoriali dell’Istituto verificheranno che, per la medesima unità produttiva e per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021, le settimane complessivamente autorizzate, anche in differenti gestioni (es. CIGD), non superino la durata massima di 12 settimane prevista dalla legge di bilancio.</p> <p>L’INPS ricorda, infine, che durante il periodo di percezione dell’ASO, limitatamente alla causale “Covid-19”, è erogata, ove spettante, la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare.</p>
<p><b>Assegno ordinario (ASO) per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegno di solidarietà in corso</b></p>	<p>Possono presentare domanda di ASO con causale “Covid-19” anche i datori di lavoro iscritti al FIS che, alla data del 1° gennaio 2021, hanno in corso un trattamento con assegno di solidarietà.</p> <p>In tal caso, la concessione dell’ASO – che può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà, a totale copertura dell’orario di lavoro – sospende e sostituisce il predetto assegno di solidarietà.</p> <p>Anche per questa specifica prestazione, la durata complessiva del trattamento di ASO non può superare la durata massima di 12 settimane.</p>
<p><b>Trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD)</b></p>	<p>La legge di bilancio non ha modificato la disciplina relativa alla richiesta dei trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD).</p> <p>Pertanto, la domanda di CIGD va inviata esclusivamente all’INPS e deve essere preceduta dalla definizione di un accordo sindacale (che può essere concluso anche in via telematica) tra l’azienda e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a</p>

<sup>4</sup> Art. 20 del D.L. n. 18/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/20, richiamato dall’art. 1 co. 300 della legge n. 178/20.

	<p>livello nazionale. Sono esonerati dall'obbligo di accordo sindacale i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti.</p> <p><u>Per le ulteriori indicazioni operative fornite dall'Istituto, si rinvia al par. 10 della circolare in argomento.</u></p>
<p><b>Termini di trasmissione delle domande relative ai trattamenti di CIGO/ASO/CIGD</b></p>	<p>La legge di bilancio conferma la disciplina relativa al termine decadenziale di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di CIGO/ASO/CIGD per causali correlate all'emergenza Covid-19, che è fissato, <b>a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.</b></p> <p>Peraltro, la medesima legge dispone che, in sede di prima applicazione, il termine decadenziale di invio delle istanze è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa. Come già chiarito nel citato messaggio n. 406/21, in considerazione dell'entrata in vigore al 1° gennaio 2021, tale ultima previsione non modifica la scadenza ordinariamente prevista, che pertanto, <u>per le sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di gennaio 2021, resta fissata al 28 febbraio 2021.</u></p> <p>L'INPS ricorda, in via generale, che il termine decadenziale di cui sopra non va inteso in senso assoluto, bensì va considerato operante solo con riferimento al periodo, oggetto della domanda, rispetto al quale è intervenuta la decadenza. Pertanto, qualora la domanda riguardi un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo rispetto al quale il termine di invio della domanda medesima risulta scaduto e l'Istituto procederà ad un accoglimento parziale per il periodo residuo che risulta ancora nei termini.</p> <p>L'Istituto segnala, infine, che <u>i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possono trasmettere l'istanza nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell'errore da parte dell'Amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'Amministrazione competente.</u></p> <p>Fermo restando tutto quanto sopra indicato, si ricorda che, nel caso di richiesta di pagamento diretto del trattamento da parte dell'INPS, <u>con anticipo del 40%</u>, l'istanza va trasmessa <b>entro 15 giorni</b> dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa (come illustrato nel prosieguo).</p>
<p><b>Termini di trasmissione dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di CIGO/ASO/CIGD</b></p>	<p>La legge di bilancio conferma che, in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, il datore di lavoro deve inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale, utilizzando il modello telematico "SR41 semplificato", <b>entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione (ossia, come</b></p>

	<p><b>precisato dall'Istituto, entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l'autorizzazione).</b></p> <p>Decorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione, con i relativi oneri, resta a carico del datore di lavoro inadempiente.</p>
<p><b>Modalità di pagamento della prestazione</b></p>	<p>Resta inalterata la facoltà dell'azienda di anticipare i trattamenti ai lavoratori e di conguagliare successivamente i relativi importi o, in alternativa, di richiedere il pagamento diretto da parte dell'INPS. In tale ultimo caso, <u>non</u> è necessario produrre all'Istituto la documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.</p> <p>L'Istituto ricorda, peraltro, che per la cassa integrazione in deroga (CIGD) è previsto esclusivamente il pagamento diretto.</p> <p>Inoltre, nel caso di pagamento diretto, anche con riferimento ai trattamenti di CIGO/ASO/CIGD disciplinati dalla legge di bilancio <b>è possibile richiedere l'anticipo del 40%</b>, secondo le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'istanza deve essere inviata <u>entro 15 giorni</u> dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa; l'INPS, a sua volta, autorizza l'anticipo e ne dispone il pagamento ai lavoratori entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza stessa.</li> <li>- Successivamente, <u>entro il termine di decadenza previsto per la trasmissione dei dati di pagamento</u> (cfr. paragrafo precedente), il datore di lavoro deve inviare, tramite il citato modello telematico "SR41 semplificato", tutti i dati necessari ai fini del saldo dell'integrazione salariale ai lavoratori da parte dell'INPS. Decorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e dei relativi oneri resta a carico del datore di lavoro inadempiente; ciò comporta, tra l'altro, che <u>le somme eventualmente corrisposte dall'Istituto ai lavoratori, a titolo di anticipo, saranno considerate indebite e recuperate in capo al datore di lavoro.</u></li> </ul> <p>Per la disciplina applicabile alla fattispecie del pagamento diretto con anticipo del 40%, l'INPS richiama espressamente il messaggio n. 2489/20 e la circolare n. 78/20. Si ricorda, altresì, il messaggio n. 4335 del 18 novembre 2020 (cfr. <u>comunicazione Ance del 24 novembre 2020</u>).</p>
<p><b>Risorse finanziarie</b></p>	<p>La legge di bilancio stanziava apposite risorse per il finanziamento dei trattamenti di CIGO/ASO/CIGD per causale "Covid-19", ivi disciplinati, i quali sono pertanto concessi entro un limite massimo di spesa, così ripartito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2.576,8 milioni di euro per i trattamenti di CIGO e ASO;</li> <li>- 1.067,7 milioni di euro per i trattamenti di CIGD.<sup>5</sup></li> </ul> <p>Come già previsto dalla precedente legislazione emergenziale, il suddetto stanziamento a carico dello Stato è destinato a finanziare i trattamenti di integrazione salariale (e la relativa contribuzione</p>

<sup>5</sup> Legge n. 178/20, art. 1 co. 312.

	<p>figurativa o correlata) che non sarebbero stati autorizzati nell'ambito del regime ordinario di cui al D. lgs. n. 148/15: per quanto riguarda specificamente la CIGO e l'ASO, si tratta del superamento dei limiti di fruizione ordinariamente previsti; per l'ASO si tratta, altresì, dell'estensione ai datori di lavoro iscritti al FIS che occupano mediamente più di 5 e fino a 15 dipendenti, nonché dell'erogazione degli assegni per il nucleo familiare.</p> <p>Il monitoraggio del tetto di spesa è effettuato dall'INPS; qualora, dalla valutazione complessiva dei provvedimenti adottati, riscontri il raggiungimento, anche in via prospettica, dell'importo stanziato, l'Istituto non emetterà ulteriori provvedimenti di concessione.</p>
<p><b>Istruzioni operative. Modalità di esposizione del conguaglio</b></p>	<p>Con riferimento ai trattamenti di CIGO e ASO, per quanto attiene alla compilazione dei flussi Uniemens, <u>ai fini del conguaglio degli importi anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti</u>, dovrà essere utilizzato il codice di conguaglio che sarà comunicato dall'INPS, tramite il servizio "Comunicazione bidirezionale" presente all'interno del Cassetto previdenziale aziende, unitamente al rilascio dell'autorizzazione all'integrazione salariale.</p> <p>Per le ulteriori indicazioni di dettaglio, si rinvia al par. 16 della circolare in argomento.</p>

Per quanto non riportato nella presente, si rimanda alla circolare INPS.